

tempo a tempo; il che vuol dire una giurisprudenza poco giusta.

All'onorevole Cavalletto, il quale lamentava che il ministro avesse rinunciato alla facoltà, che ha adesso, in virtù del regolamento del 1887, di trasferire, cioè, i titolari di una rivendita di reddito inferiore alle 800 lire, ad altra rivendita la quale dia un reddito compreso fra le 800 e le 1000 lire, osserverò come sia da temere che questa facoltà, che aveva il ministro, non servisse molto spesso a quei fini commendevoli a cui egli alludeva.

La mia censura non si rivolge affatto al ministro presente, che fra le altre cose, anche se l'avesse voluto, non avrebbe avuto il tempo di fare buono o malo uso di quella disposizione; essa riguarda il passato. Ed io assicuro l'onorevole Cavalletto, che ci sono poche proposte del ministro delle finanze le quali meritino plauso quanto questa; imperocchè, data la facoltà al ministro delle finanze di cambiare le rivendite senza renderne conto a nessuno, senza stabilire nessuna graduatoria di merito e nessuna garanzia, ne veniva che egli era continuamente assediato da raccomandazioni perchè facesse questi cambi; ed era diventata una abitudine quella di domandare una rivendita di minima rendita, di ottenerla quasi senza titoli, e molte volte senza nessun titolo, per poi domandare il cambio al ministro.

Non nego essere desiderabile che, anche in questa materia, si potesse usare una certa larghezza, si potesse dimostrare a persone benemerite del paese la riconoscenza nazionale; ma prego l'onorevole Cavalletto di considerare quanti inconvenienti ed abusi una simile facoltà possa generare e generi necessariamente, inevitabilmente; perchè egli non pretenderà certo che nè il ministro, nè il direttore generale possano trascurare interessi generali, più importanti, per occuparsi caso per caso delle condizioni con le quali questi trasferimenti, questi cambi di rivendite sono fatti.

E non si tratta di cosa trascurabile. La maggiore entrata di 340,000 lire, che con calcolo abbastanza esatto il ministro ha preveduto di poter ritrarre dalla sua proposta, dipende appunto dalla piena applicazione di questa lettera c).

In tanta strettezza dell'erario, con tanto studio, che mettiamo ogni giorno per raggiungere quel pareggio, che sembra sempre sfuggire, come un miraggio ingannatore, io prego l'onorevole Cavalletto di non insistere nella sua proposta, molto più che, come egli stesso ha riconosciuto,

la condizione delle concessioni di rivendita a titolo di ricompensa per benemerite di servizi patriottici è stata migliorata col progetto attuale.

**Presidente.** Onorevole Cavalletto, ha facoltà di parlare.

**Cavalletto.** Effettivamente, secondo le disposizioni ora vigenti, relativamente alle prime concessioni delle rivendite di reddito inferiore alle 800 lire, sarebbe un poco migliorata la condizione dei benemeriti della patria aspiranti a queste concessioni, se veramente questo miglioramento fosse certo e non illusorio.

Coll'ordinamento vigente per le prime concessioni, che si assegnano dalle Commissioni provinciali, essi sono nell'ultima categoria, cioè in coda agli aspiranti a queste concessioni, ma se qualche volta questi benemeriti o le loro famiglie venivano ad avere la concessione di una qualche rivendita inferiore che dava loro 6 o 10 lire al mese, potevano averne in permuta una superiore e ciò stava in facoltà del ministro, il quale così poteva riparare alla concessione inadeguata dapprima ad essi assegnata, accordando ad essi di sua facoltà una di quelle rivendite riservate appunto alla concessione ministeriale, delle quali il reddito annuo variava dalle lire ottocento alle mille lire.

Queste permuta erano condizionate a che ci fosse stata la prima concessione. Quanto alla facoltà, che aveva il ministro, di fare una permuta con una rivendita di maggior reddito, io posso essere testimone, che molte volte il ministro ne ha usato con giustizia.

**Ellena, relatore.** Quando raccomandava lei, perchè non raccomandava che cause giuste!

**Cavalletto.** È naturale: e ritenga anche che io non raccomando mai imperativamente, ma sempre subordinatamente al controllo ed all'esame del ministro. Io non posso ammettere che alcun ministro debba ricevere ed assecondare senz'altro le raccomandazioni di un deputato o di altra persona senza assicurarsi della attendibilità e della giustizia delle fatteggi raccomandazioni e sollecitazioni. Egli deve, ripeto, accertarsi con maturo esame e con imparziale controlleria della attendibilità della domanda e se giusta deve approvarla, e concedere la permuta, ma se ingiusta deve dire recisamente: non posso. È una norma che deve avere un ministro che ha il sentimento della giustizia e della imparzialità. Ma Lei, onorevole Ellena, per togliere un possibile abuso abolisce un uso facoltativo, riparatore.

**Ellena, relatore.** È il ministro che propone: noi